

V. MOTIVAZIONI TRASPARENTI

1. L'anno Duemila si è aperto, tra l'altro, con un avvenimento politico-costituzionale di grande rilievo: la dichiarazione emessa dalla Corte Costituzionale di legittimità di sette su ventuno «referendum» che erano stati proposti prevalentemente dal Partito radicale. Il deposito delle motivazioni relative è stato effettuato, a tempo di «record», lunedì 7 febbraio ed ha in parte spento, almeno per chi sa leggere, sia l'ondata impetuosa delle proteste sollevate contro i dispositivi di rigetto dai sostenitori dei referendum respinti, sia (per esser completi) i borbottamenti malevoli mugugnati da varie provenienze contro l'accoglimento degli altri sette referendum. Li ha parzialmente spenti, ma non eliminati del tutto. Al solito, si è parlato, vociato, o addirittura urlato di incapacità dei giudici e, sopra tutto, della loro politicizzazione o dell'influenzabilità loro da parte di questa o quella «lobby».

Io non intendo discutere né le decisioni né le motivazioni della Corte su «referendum» dei quali deliberatamente tralascio di riportare anche i quesiti. Il mio problema è un altro. Di fronte alle consuete proteste e malignità che le delibere della Corte Costituzionale determinano, non è forse il caso che il legislatore italiano accolga la proposta di alcuni giuristi e di molti altri cittadini nel senso di stabilire che le sentenze di quel collegio debbano essere «trasparenti», debbano quindi riportare anche le eventuali opinioni dissenzienti dei giudici che sono rimasti in minoranza?

Sarebbe, oltre tutto, una soluzione all'angolo-americana, quindi una soluzione, nel nostro inchinevole paese, almeno oggidì di gran moda.

2. Su questo tema io ebbi nell'ormai lontano 1972, anche una cortese polemica giornalistica con un ex-presidente della Corte, che era poi il mio carissimo ed oggi rimpianto amico Aldo Sandulli, uno dei più eletti giuspublicisti di allora e di ora. Il testo del mio articolo (pubblicato da *Il Mattino* del 19 giugno 1972) lo si può leggere anche nel volume dal titolo *Diritto e rovescio* (Napoli 1973) a p. 109 ss.

La tesi del Sandulli, esposta su *La Stampa* di pochi giorni prima, era che gli «*interna corporis*», cioè quel che si è detto in camera di consiglio, debbano rimanere tali. Aprire alla conoscenza del pubblico la camera di consiglio comporterebbe il rischio paventato a suo tempo dal cautelosissimo presidente Enrico De Nicola, di porre i giudici o taluni tra essi (era il mio contraddittore a dirlo) in grave imbarazzo. Anziché votare secondo coscienza, e guardando solo alla costituzione da applicare, essi o alcuni di essi potrebbero anche sentirsi coartati a votare secondo le esigenze e gli orientamenti della corrente politica cui aderiscono, o addirittura in conformità di indicazioni o sollecitazioni ricevute dai partiti o da altri. Non solo. Le recriminazioni nei confronti di chi avesse votato in un modo non gradito a parti, a correnti, a movimenti di opinione e via dicendo non contribuirebbero al prestigio della Corte.

Non mi dichiarai in tutto d'accordo. Nella mia qualità di uomo della strada, l'unica che io fossi e tuttora sia in grado di vantare, mi permisi di sostenere che, sia alla Corte Costituzionale e sia in ogni altro collegio giudiziario, dal Tribunale alla Cassazione o al Consiglio di Stato, fosse venuto il momento di fare un primo passo verso l'eliminazione di certi sipari polverosi, ed oltre tutto già oggi abbastanza penetrabili, in linea di fatto, dall'occhio indiscreto di esperti «guardoni» della giustizia. Che già si facesse così come io auspicavo anche in altri paesi ed in altri sistemi giudi-

ziari aveva, ai miei occhi, importanza limitata. L'importante era per me che bisognava pur incominciare, una buona volta, a togliere di mezzo, là dove non sia strettamente necessario, l'istituto ipocrita del segreto di ufficio.

Da noi in Italia, inutile nasconderselo, il «terrorismo ideologico», per non dire altro, esiste e viene praticato, quanto meno come tentativo, largamente. Sandulli aveva ragione a denunciarlo. Questa la ragione per cui ho ritenuto e sostenuto a suo tempo (rimanendo in parte sconfitto) che, tutto sommato, nelle assemblee parlamentari dei deputati e dei senatori il voto segreto, anche se favorisce la mala pianta dei così detti «franchi tiratori», tuteli providamente la libertà di opinione (e sia pure di tiro a segno) di troppe persone che altrimenti non avrebbero il coraggio di compromettersi di fronte ai partiti cui appartengono e da cui dipende gran parte della loro rielezione. Ma nei collegi giudiziari, ivi compreso quello del palazzo della Consulta, la situazione è sperabilmente diversa. Oltre tutto perché non sono i «nomi» dei dissenzienti quelli che importano. Sono esclusivamente il loro numero e, sopra tutto, i loro «motivi» di dissenso.

Così scrivevo, con riferimento esteso a tutti i collegi giudicanti, allora. Ma oggi?

3. Oggi non so. I miei convincimenti di circa trent'anni fa erano basati, per quanto riguarda i collegi giudiziari diversi dalla Corte Costituzionale, su elementi di valutazione che oggi come oggi, lo confesso, non sono più altrettanto fermi.

Trent'anni fa avevo ancora forte il ricordo, e il temperamento, dei tempi in cui ero stato magistrato ordinario e più precisamente, membro di un collegio giudicante del Tribunale di Roma. Lasciatemi narrare un episodio in proposito. Era ancora in corso la guerra ed io ero appena tornato in treno-ospedale dal fronte sovietico. Chiamato provvisoriamente a prestar di nuovo servizio, pur se fisicamente malconco, come giudice, mi ero trovato di fronte al problema di dover applicare una «legge speciale» per cui la pena del delitto di contrabbando (allora, per ben noti motivi, diffusissimo) andava raddoppiata, con conseguenze di severità che, per certa povera gente colta sul fatto con qualche chilo di magre provviste acquistate in nero, erano davvero sconcertanti. «*Dura lex sed lex*» diceva, in piena buona fede, il nostro presidente di sezione. Ma io, poco convinto della tesi interpretativa corrente (e confermata dalla Cassazione), mi studiai ben bene la legge speciale e giunsi alla conclusione che nel cinquanta per cento dei casi a noi sottoposti essa non fosse applicabile: del che si convinse (o nel che comunque mi seguì) anche l'altro giudice «*a latere*», che era un bonario magistrato toscano prossimo all'andata in pensione. Breve: noi due giudici «*a latere*» facemmo maggioranza (nei casi giusti, s'intende) contro il nostro presidente e le sentenze relative destarono ovviamente un certo scalpore. Io fui anche convocato dal Presidente-capo del Tribunale e non dirò che non ebbi nessuna preoccupazione (chi tenga a mente che ancora era in piedi il regime fascista forse mi comprenderà), ma fatto sta che gli presentai una memoria scritta in cui spiegavo, relativamente alla famosa legge, i miei perché e i miei percome e fatto sta (devo dichiararlo) che le mie argomentazioni «tecniche» furono rispettate, che non ebbi fastidi politici di nessun genere e che non fui nemmeno rimosso dalla mia sezione. Quando, poi, di lì a poco, uscii dalla magistratura per passare all'Università come vincitore di concorso, ritenni sciolto il doveroso riserbo professionale e pubblicai sulla questione una dettagliata «nota a sentenza» sotto il titolo di *Ostacolata difesa dipendente dallo stato di guerra* (in *Foro it.* 1943, 2, 41 ss.): nota alla quale rinvio. Perché, mi dissi polemizzando col Sandulli, in

regime fascista sí alla sincerità delle proprie interpretazioni di legge e in clima di democrazia, senza piú pericoli di rigorismi politici, no?

4. Ebbene è vero che, caduto il regime fascista, le cose si misero certamente per il meglio e che sino ad una trentina di anni fa (diciamo: sino al 1968 e dintorni) i magistrati italiani erano ancora largamente rispettati (quasi come «Vostro Onore» nei film anglo-americani). Ma è purtroppo innegabile che nel successivo trentennio, causa l'inarrestabile sfascio nazionale tuttora in atto, le cose sono molto cambiate.

Non vi è oggi quasi piú nessun procedimento giudiziario (sia in sede requirente, sia in sede giudicante) che non venga duramente, offensivamente, spesso oltraggiosamente attaccato dalle «parti» che ne soffrano le conseguenze spiacevoli e dai partiti che condividano, almeno al momento, gli interessi di quelle parti. Si parla a piovvere ed a spiovere di garantismo, di giusto processo, di giudici politicizzati, di «corruzione al Palazzo di Giustizia» (titolo, questo, di un incisivo dramma scritto da Ugo Betti nel 1949) eccetera. Figurarsi quanto piú si schiamazzerebbe nel caso che gli uffici requirenti e i collegi giudicanti non facessero, in ossequio alle leggi tuttora vigenti, fronte unico e, almeno teoricamente, impenetrabile, quindi inattaccabile sul piano delle «dissenting opinions» che venissero alla luce. Sarebbe uno sfracello.

Appunto allo scopo di evitare tale sfracello il legislatore italiano, trovandosi nella necessità di ottemperare ad un preciso e giusto monito della Corte Costituzionale (sent. 11 gennaio 1989 n. 18), ha riformato (con decreto legislativo del 3 ottobre 1989 n. 351) il comma 2 dell'art. 125 del codice di procedura penale con questa grottesca disposizione di sapore kafkiano: «Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato un sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

Insomma i magistrati ordinari (e con loro quelli amministrativi) sono oggi, in Italia, troppo indeboliti rispetto al passato quanto ad autorevolezza. È anche colpa loro, visto che la loro gran maggioranza si divide in petulanti correnti parapolitiche nel seno di una «associazione» sindacaleggiante non so proprio quanto opportuna e, per indotto, nel seno stesso del Consiglio Superiore della Magistratura. Realtà tanto evidente e innegabile che anche i giornali, indipendentemente dal loro colore politico, quando si tratta di magistratura da criticare, si trovano tutti pienamente d'accordo a metterla spietatamente in ridicolo: nel che li aiuta il fatto che i loro redattori e titolisti masticano di diritto assai poco, pur essendo tutti o quasi tutti rigorosamente laureati (chi sa quando, chi sa come) in giurisprudenza. (Segnalo, uno per tutti, il caso recentissimo del piú autorevole o comunque diffuso quotidiano del nostro paese, il *Corriere della Sera* del 17 febbraio 2000, là dove riferisce malamente di una sentenza emessa dalla Cassazione penale, tralasciando di dire o forse di sapere che il collegio si era doverosamente espresso per soddisfare un esplicito ricorso di un cittadino litigioso, sul se costituisca delitto di «atto osceno», o non piuttosto contravvenzione di «atto contrario alla pubblica decenza» l'episodio di un tizio il quale abbia fatto acqua in luogo pubblico incurante della presenza in quei paraggi di una gentile signora. Lo segnalo particolarmente per il beffardo corsivo dedicato, niente meno che in prima pagina,

